



Norme sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
(D.lgs 1/9/93 n. 385 – Delibera CICR 4/3/03 Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia 29/7/2009).

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca UBAE S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Quintino Sella, 2 – 00187 Roma

Filiale: Piazza A. Diaz, 7 - 20123 Milano

Telefono Roma: 06423771 Fax: 064204641

Telefono Milano: 027252191 Fax: 0642046415

E-mail: info@ubae.it Sito internet: www.bancaubae.it

Iscritta al n° 4729 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari.

ABI: 03598

Codice Fiscale: 00716130588

Partita IVA: 00925501009

Aderente al FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi)

Dati di chi entra in contatto con il cliente solo in caso di offerta Fuori Sede:

Nome/Cognome: _____ Indirizzo: _____

Telefono: _____ Email: _____

Che cosa sono i Crediti Documentari e le Lettere di Credito Stand-by

Il credito documentario consente ad un compratore/importatore di ottenere da parte della banca l'emissione di un impegno a favore del venditore/esportatore.

Tale operazione, destinata a facilitare le transazioni commerciali e/o le operazioni finanziarie con l'estero, rappresenta pertanto l'impegno irrevocabile assunto dalla Banca Emittente e dell'eventuale Banca Confermante, per conto del cliente (compratore/importatore), ad onorare il credito (pagare o accettare) o a negoziarlo (acquistare tratte e/o documenti) entro una data di scadenza (data di validità del credito), a favore di un terzo beneficiario (esportatore estero), contro presentazione da parte di quest'ultimo, di determinati documenti rappresentativi della merce/transazione, conformi alle istruzioni contenute nel credito documentario.

La banca emittente può incaricare una terza banca (banca avvisante) ad effettuare la notifica del credito al beneficiario richiedendo eventualmente a quest'ultima di apporre la propria conferma.

La Banca confermante può essere, tuttavia, diversa dalla Banca avvisante.

Si tratta della più diffusa operazione nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento, con lo scambio, tramite le banche del compratore e del venditore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui le banche controllano la conformità formale secondo principi e regole consolidati, facenti capo alle Norme ed Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale (Pubblicazione n. 600).

Una tipologia di credito documentario è rappresentato dalla "**lettera di credito Stand-by**", il cui scopo è analogo a quello della garanzia di pagamento, in quanto serve ad assicurare il pagamento in caso di inadempienza da parte dell'ordinante.

La lettera di credito stand-by è un impegno irrevocabile della banca emittente in favore del beneficiario (in genere il venditore) a garanzia dell'impegno contrattuale assunto dall'ordinante (di solito il compratore). La banca emittente si impegna, pertanto, ad eseguire la prestazione promessa (pagamento, accettazione o negoziazione) in favore del beneficiario a fronte della presentazione dei documenti previsti dalla lettera di credito stand-by, generalmente una dichiarazione di mancato pagamento da parte dell'ordinante accompagnata da eventuali altri documenti.

Anche per la lettera di credito stand-by trovano applicazione gli usi codificati nelle relative pubblicazioni della Camera di Commercio Internazionale.

Trova, tuttavia, una sua regolamentazione specifica con la pubblicazione 590 della CCI "Regole e prassi internazionali relative alla Stand by" (ISP 98).

Come il credito documentario, anche la lettera di credito stand-by può essere confermata da una banca diversa da quella emittente. Con l'aggiunta della conferma, la banca confermate (usualmente prescelta dal beneficiario in fase di negoziazione con il compratore) aggiunge il proprio impegno a quello della banca emittente nei confronti del beneficiario di adempiere alla prestazione prevista e nella lettera di credito stand-by, a condizione che i documenti presentati dal beneficiario siano conformi ai termini ed alle condizioni del credito.

In accordo a quanto previsto dagli usi raccolti nelle pubblicazioni della Camera di Commercio Internazionale, la conferma può essere aggiunta da un'altra banca solo su espressa autorizzazione o richiesta della banca emittente.

I principali rischi sono:

- Rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali, a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito, per i quali la banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitare il cliente.

In base al principio di autonomia, il Credito documentario è infatti svincolato da eventuali difetti della merce oggetto del credito stesso in quanto per sua natura rappresenta un'operazione distinta dai contratti di vendita o da altri contratti sottostanti.

- Rischio di cambio per i crediti documentari/lettere di credito Stand by denominati in valuta (espressi in moneta diversa da quella del conto da addebitare/accreditare).
- Rischio paese quale rischio di non poter concludere l'intermediazione a causa di situazioni politiche, calamità naturali, etc. che interessano il Paese di riferimento, nel caso di crediti documentari/lettere di credito Stand by.
- Rischio di controparte bancaria in presenza di crediti all'esportazione/lettere di credito Stand by non confermati.

Che cosa sono gli Incassi Documentari

Trattamento da parte della banca dei documenti finanziari (tratte, assegni, pagherò, etc.) o documenti commerciali (fatture, documenti di trasporto, documenti rappresentativi della merce, etc.) in conformità alle istruzioni ricevute dal cedente (venditore/esportatore) allo scopo di ottenere: per i documenti finanziari il pagamento e/o l'accettazione e, per i documenti commerciali, la consegna contro pagamento e/o accettazione o franco valuta.

In tale circostanza la banca trasmittente invia i documenti ricevuti dal venditore/esportatore alla banca presentatrice, incaricata all'incasso, che effettua la presentazione dei documenti al trassato (compratore/importatore) contro il pagamento della somma indicata e/o contro accettazione o altri termini e condizioni attendendone l'accettazione dei documenti presentati o il rifiuto secondo la prassi degli incassi documentari, come regolamentati nell'ambito della pubblicazione n. 522 "Norme Uniformi della Camera di Commercio Internazionale relative agli incassi".

I principali rischi sono:

- mancato ritiro e/o pagamento dei documenti da parte del compratore e rinuncia alla merce da parte del compratore;
- difficoltà a far rientrare la merce non ritirata e a rivenderla, a condizioni economiche convenienti, ad altro compratore;
- ritiro della merce senza aver effettuato il pagamento o l'accettazione;
- la merce o il servizio pagato potrebbero non corrispondere a quanto pattuito nel contratto.

Condizioni Economiche di Crediti Documentari (L/C) e Lettere di Credito Stand-by (SBLC) ricevuti su Banca UBAE

C
R
E
D
I
T
I

D
O
C
U
M
E
N
T
A
R
I

	VOCI DI COSTO	VALORE
CONFERMATI DA UBAE	Spese di notifica	€ 150,00
	Spese di modifica	€ 50,00
	Spese Swift	€ 25,00
	Spese corriere (in base al peso)	Min € 75,00 per ogni set di documenti
	Commissioni di conferma/accettazione	In base al rischio Paese e controparte previo accordo calcolate sull'importo confermato della L/C, includendo ogni tolleranza positiva, e su eventuali incrementi di importo dalla data di emissione fino al pagamento della L/C (minimo 90 gg).
	Commissioni di pagamento e/o negoziazione, inclusi i pagamenti effettuati in assenza di documenti	Min. 0,05% flat – Max 0,30% flat per importo min € 30,00
	Commissioni su mandato irrevocabile di pagamento/i cessione del ricavo e/o trasferimento credito.	0,30% dell'importo di ogni transazione Min € 250,00
	Pre-controllo dei documenti (in aggiunta alle commissioni e spese ivi elencate ma solo se "specificatamente" richiesto)	Min € 250,00
	Commissioni e spese minime applicabili (anche in caso di mancato utilizzo)	€ 250,00 (o ctv.)
	Valute di accredito	2 gg. Lavorativi (valuta Forex)
NON CONFERMATI DA UBAE	Commissioni e spese minime applicabili (anche in caso di mancato utilizzo)	€ 250,00 anche in caso di mancato utilizzo
	Spese di notifica	€ 150,00
	Spese di modifica	€ 50,00
	Spese Swift	€ 25,00
	Spese corriere (in base al peso)	Min € 75,00 per ogni set di documenti
	Commissioni di pagamento e/o negoziazione, inclusi i pagamenti effettuati in assenza di documenti	Min. 0,05% flat – Max 0,30% flat per importo min € 30,00
	Commissioni su mandato irrevocabile di pagamento/i cessione del ricavo e/o trasferimento credito.	0,30% dell'importo di ogni transazione Min € 250,00
	Valute di accredito	2 gg. Lavorativi (valuta Forex)

Le commissioni e le spese sono espresse in Euro. Tuttavia, in caso di Crediti Documentari o Lettere di credito Stand-by in altra divisa, potrà essere applicato il controvalore nella divisa di riferimento del credito.

CREDITI DOCUMENTARI

	VOCI DI COSTO	VALORE
RIMBORSO (NUOVO) (se Banca UBAE è Banca rimborsante)	Rimborso di Crediti Documentari validi su terze casse	€ 100, 00 (se Banca UBAE è banca rimborsante)
	Emissione di Irrevocable Undertaking to Reimburse	Min 0,10% (Trimestre o frazione) Max 3,00% (Trimestre o frazione)

Le commissioni e le spese sono espresse in Euro. Tuttavia, in caso di Crediti Documentari o Lettere di credito Stand-by in altra divisa, potrà essere applicato il controvalore nella divisa di riferimento del credito.

	VOCI DI COSTO	VALORE
CREDITI EMESSI DA BANCA UBAE S.P.A.	Commissioni di emissione/accettazione	Definita in sede di concessione dell'affidamento calcolata sull'importo della L/C, includendo ogni tolleranza positiva dalla data emissione fino al pagamento della L/C (minimo 90 gg.) Min € 250,00
	Commissioni per il pagamento e/o negoziazione e/o ricezione documenti, inclusi i pagamenti effettuati in assenza di documenti.	Min. 0,05% flat – Max 0,30% flat per importo min € 30,00
	Commissione di proroga	Si veda " Commissioni di apertura o emissione" calcolata sul nuovo periodo di validità
	Spese Swift	€ 25,00
	Spese corriere (in base al peso)	Min € 75,00 per ogni set di documenti
	Commissioni e spese minime applicabili	€ 250,00 (o ctv.) anche in caso di mancato utilizzo
	Spese di modifica	€ 50,00
	Valute addebito	Sulla base delle disposizioni determinate nel credito documentario (disposizioni del cliente di norma il giorno dell'operazione)

Le commissioni e le spese sono espresse in Euro. Tuttavia, in caso di Crediti Documentari o Lettere di

credito Standby in altra divisa, potrà essere applicato il controvalore nella divisa di riferimento del credito.

Conteggio delle commissioni: il calcolo delle commissioni di emissione/conferma/accettazione è eseguito con il procedimento del metodo "misto" e cioè moltiplicando per i giorni dell'anno civile e dividendo per i giorni dell'anno commerciale.

CONDIZIONI ECONOMICHE DI INCASSI DOCUMENTARI

INCASSI SEMPLICI (clean collections) INCASSI DOCUMENTARI (soggetti alla URC. 522)*	Commissioni di incasso	€ 250,00
	Commissioni per modifiche	€ 20,00
	Pagamento	0,15 % sull'importo pagato Min € 30,00
	Spese Swift	€ 25,00
	Spese corriere per ogni invio documentale	Min € 75,00 per ogni set inviato

*URC: Uniform Rules for Collections

Le commissioni e le spese sono espresse in Euro. Tuttavia, in caso di Incassi Documentari in altra divisa, potrà essere applicato il controvalore nella divisa di riferimento del credito.

Le condizioni di cui sopra si applicano anche se gli incassi documentari non siano stati regolati o se l'ordine originale, qualora già eseguito, sia stato modificato in "free delivery to clients" o ritirato e indipendentemente dal fatto che il servizio sia reso direttamente dal nostro Istituto o attraverso una corrispondente.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

L'operatività in crediti documentari e garanzie internazionali (Banca UBAE quale banca emittente) non può per sua natura prevedere un diritto di recesso, né per la banca né per il cliente. Tale circostanza deriva dal fatto che una volta perfezionato il contratto a fronte del quale la banca assume in nome e per conto dell'ordinante la propria relativa obbligazione autonoma ed irrevocabile, nessuna delle due parti può più sottrarsi ai rispettivi impegni che permangono inevitabilmente validi fino alla scadenza naturale dell'operazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

In considerazione di quanto sopra indicato i tempi di chiusura del rapporto coincideranno con i termini dell'operazione sulla base di quanto previsto dal testo della lettera di credito ed in conformità alla normativa internazionale di riferimento.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Via Quintino Sella, n. 2, 00187, Roma) a mezzo raccomandata a.r. ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo reclami@ubae.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata compliance@pec.ubae.it

In caso di reclamo avente ad oggetto servizi di pagamento, la Banca si pronuncia entro 15 (quindici) giornate operative dalla ricezione del medesimo; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro i suddetti 15 (quindici) giorni, per motivi indipendenti dalla propria volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non può superare le 35 (trentacinque) giornate operative.

In caso di reclamo e contestazioni relativo a operazioni e servizi bancari e finanziari (es. conti correnti) la Banca risponde entro 60 (sessanta) giorni.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) quale organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, telefonare al numero verde 800196969 oppure richiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia e della Banca.

Il Cliente può, inoltre, consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario – ABF disponibile sul sito internet della Banca (www.bancaubae.it) nella sezione dedicata alla "Trasparenza".

Qualora dovesse insorgere una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione consistente nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia) che offre i servizi di mediazione e arbitrato con l'obiettivo di concludere in tempi brevi e in modo economico le controversie, senza ricorrere alla magistratura.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui la conciliazione fallisca.

LEGENDA

CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE DI PARIGI (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero, ha elaborato delle "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari", che, periodicamente aggiornate, sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali commerciali che coinvolgono lo strumento del credito documentario e della lettera di credito stand-by.
RISCHIO DI CONTROPARTE BANCARIA	Insolvenza della controparte bancaria estera presso il quale l'importatore ha aperto il credito documentario, da cui discende l'impossibilità di incassare il credito stesso.